

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo I – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Va evidenziato che per il 2021 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020”* ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2021 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/196 del 21/04/2021 e n.335 del 05.07.2021, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto.

Si è tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è *“adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.*

È stato rilevato che il personale in servizio al 31 dicembre 2020 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017 sono state

inglobate nell'importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di € 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017 alle Posizioni Organizzative, comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di € 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

**Si rileva inoltre che, oltre alla decurtazione di € 40.283,00 già operata sui precedenti fondi a partire dall'anno 2016 (D.G.R. 120/2017), si è proceduto ad apportare un'ulteriore riduzione di € 322.079,53 a partire dall'annualità 202 e per le successive otto annualità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 06/03/2014 n.16 relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali in virtù dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16.**

Il Fondo anno 2021 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a. In merito alla lett. e), l'importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all'importo di euro 1.753.847,89 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili in aggiunta alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d), le economie derivanti dalla parte stabile del fondo non utilizzate pari ad € 86.475,43 e le risorse previste dall'art.1, comma 870 della L.178/2020 (economie da straordinario e buoni pasto relativi all'esercizio finanziario 2020) pari ad € 291.352,95 certificate dal Collegio dei revisori dei Conti in data 23.06.2021.

La stima del Fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'Accordo Stato -Regioni del 20 luglio 2020 (ex art. 41 - DL 104/2020) come ristoro delle minori entrate ha già scontato una quantificazione di minori spese effettuata dal Tavolo tecnico a valere sulle singole regioni e, sulla base di queste stime, debitamente scontate dalle minori spese, le regioni hanno programmato il rispetto del pareggio di bilancio che è verificato contabilmente considerando gli accertamenti per le entrate e gli impegni per le spese.

La compensazione delle minori spese (anno 2020) di cui all'articolo 111 sopra richiamato, costituisce, per le Regioni e gli enti strumentali delle stesse, un elemento da coordinare rispetto all'applicazione dell'articolo 1 comma 870 di cui sopra, con riferimento all'utilizzo, dei risparmi delle risorse per le prestazioni straordinarie non utilizzate nel corso del 2020 e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, per finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Tuttavia, in attesa di interventi normativi in merito al coordinamento delle due norme, non è possibile rendere indisponibili le somme quantificate come risparmi dello straordinario e buoni pasto anno 2020 per i quali è consentito l'utilizzo ex l'art 1, comma 870 della L. 178/2020.

L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017. La decurtazione operata pari € 1.143.909,91 è stata determinata tenuto conto del:

- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in € 13.699.233,72;
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2, come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € 2.688.410,85;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro 12.555.323,81.

## Sezione 1 - Risorse decentrate stabili

### RISORSE STABILI

Unico Importo consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€	13.944.673,72
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2. lett.a)	€	112.403,20
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.b)	€	108.767,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.c)	€	316.540,25
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.e)	€	2.240.032,94
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.5 lett.a)	€	<u>227.207,60</u>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€</b>	<b>16.949.624,81</b>

## Sezione 2 – Risorse variabili

### RISORSE VARIABILI

Art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004	€	476.431,73
Risorse variabili ex ARSSA	€	217.425,00
Risorse variabili ex Abruzzo Lavoro	€	58.848,00
Art. 67 comma 3 lett.d) CCNL 21/05/2018	€	47.251,90
Quote progettazione art. 67 co. 3 lett.c)	€	50.000,00
Somme non utilizzate provenienti anno precedente	€	<u>377.108,38</u>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€</b>	<b>1.227.065,01</b>

## Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

E' stata operata la decurtazione effettuata sul fondo 2015 e consolidata ex art. 9 comma 2 bis, del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, la decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato consolidata, le decurtazione in esecuzione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 e la decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Le riduzioni risultano essere rispettivamente pari ad € **1.478.461,00** (decurtazione operata sul Fondo 2015 e consolidata ex art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013), ad € **4.378.106,00** (decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in ossequio al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018), ad € **40.283,00** (decurtazione ai sensi del D.L. 16/2014 di cui alla D.G.R. 120/2017 ), ad € **322.079,53** a partire dall'annualità 2021e per le successive otto annualità, relativamente all'errata applicazione dell'art.8 comma 6 del CCNL 11/04/2008 Comparto Regioni – Enti Locali, ed infine € **1.143.909,91** (decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016).

A seguito delle operazioni di riduzione, l'importo del fondo risulta di € **10.813.850,38**.

## Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

- Sezione 1 € 16.949.624,81

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:

- Sezione 2 € 1.227.065,01

Totale decurtazione:

- Sezione 3 € 7.362.839,44

Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione € 10.813.850,38

-----  
Totale Fondo Posizioni Organizzative € 4.534.913,12

Totale Generale € 15.348.763,51

## **Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Le uniche risorse inserite nel Fondo a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Indennità di comparto	€ 611.075,04
- Progressioni economiche storiche	€ 3.124.906,12
- Art.68 c.1 Ccnl 16-18 ind.Pers.Ex VIII q.f.	€ 2.905,00

#### **Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Art.68 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€ 150.000,00
- Art.68 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€ 200.000,00
- Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€ 2.050.000,00
- Progressioni economiche nell'anno	€ 250.000,00
- Premio per performance organizzativa (60%)	€ 2.450.166,76
- Premio per performance individuale (40%)	€ 1.471.733,50
- Differenziazione del premio individuale	€ 161.711,01
- Art.68 c.2 lett.g)	€ 50.000,00
- Performance e condizioni lavoro accordo 08.02.2021	€ 291.352,95

#### **Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Non sono presenti destinazioni da regolare

#### **Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Totale sezione 1	€ 3.738.886,16
Totale sezione 2	€ 7.074.964,22
Totale sezione 3	€ _____
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€ 10.813.850,38
-----	
Totale Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale Generale	€ 15.435.026,54

#### **Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Le uniche risorse sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

#### **Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

#### **Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

**FONDO ANNO 2020**

<b>Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2020</b>	
Totale Risorse Stabili	€ 16.893.476,72
Totale Risorse Variabili	€ 929.097,12
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 17.822.573,84</b>
Decurtazioni	€ 6.922.460,42
<b>Risorse Utilizzabili Fondo Categorie</b>	<b>€ 10.900.113,42</b>
<b>Risorse Fondo Posizioni Organizzative</b>	<b>€ 4.534.913,12</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 15.435.026,54</b>

**FONDO ANNO 2021**

<b>Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2021</b>	
Totale Risorse Stabili	€ 16.949.624,81
Totale Risorse Variabili	€ 1.227.065,01
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 18.176.689,82</b>
Decurtazioni	€ 7.362.839,44
<b>Risorse Utilizzabili Fondo Categorie</b>	<b>€ 10.813.850,38</b>
<b>Risorse Fondo Posizioni Organizzative</b>	<b>€ 4.534.913,12</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 15.348.763,51</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

**Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Per la compatibilità economica finanziaria si rimanda alla specifica comunicazione.

**Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.**

Con Legge Regionale n.2 del 20 gennaio 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2021 e, con D.G.R. n.63 del 15.02.2021 il Bilancio gestionale dell'Ente ha previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

**Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2020 è stato rispettato, si è registrata un'economia per somme non utilizzate nell'anno precedente pari ad € 377.108,38.

**Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione e trasferimenti correnti.

Il Responsabile dell'Ufficio

Trattamento Economico

Gianfranco Di Matteo



Il Dirigente del Servizio

Avv. Alda Coluzzi

